



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

n. R.G. 5640/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Terza Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Oggi **25 febbraio 2016** innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente e per la terza intervenuta l'avv. F..... M.....;
per parte opposta l'avv. D..... S..... in sostituzione dell'avv. P..... M.....

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni come segue: l'avv. M..... conclude come da atto di citazione in opposizione e da comparsa di costituzione e intervento di D..... Annamaria, insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo come da giurisprudenza che produce; l'avv. S..... conclude chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione in quanto non preceduta da tentativo obbligatorio di conciliazione; sempre in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Napoli; in subordine, nel merito, respingersi l'opposizione per i motivi di cui alla comparsa di costituzione con ammissione delle prove dedotte; deposita giurisprudenza nonché certificato di residenza di A..... Vincenzo. L'avv. M..... in ordine alla mancata proposizione della mediazione rileva che l'eccezione di incompetenza è stata con riferimento al ricorso monitorio e che pertanto la prima risposta utile era l'atto di citazione in opposizione, necessariamente anteriore anche alla procedura di mediazione. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice

preso atto di quanto sopra, sospende l'udienza riservando la lettura della sentenza.

Il Giudice

Leonardo Scionti



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 777/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 5640/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, nella persona del
magistrato
dott. Leonardo SCIONTI
ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo il 16.4.2015
al n. 5640 del R.G.A.C. Civili dell'anno 2015

promossa da

A.....VINCENZO, elettivamente domiciliato in Napoli, presso e nello studio dell'avv. F.....
M....., che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione in
opposizione

- opponente -

contro

A..... s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
Milano, presso e nello studio dell'avv. P..... M.....che la rappresenta e difende come da
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- opposta -

contro

D..... Anna Maria, quale amministratore di sostegno di A..... Vincenzo, elettivamente
domiciliata in Napoli, presso e nello studio dell'avv. F..... M....., che la rappresenta e difende
come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e intervento

- terza intervenuta -

ed avente per oggetto: contratto di finanziamento



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

- FATTO E DIRITTO -

I. Con atto di citazione notificato in data 15.4.2015 Vincenzo A..... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2015 emesso dal Tribunale di Firenze in data 27.1.2015, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di A..... s.p.a. della somma di € 9.326,10= oltre interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento di talune rate relative a un contratto di finanziamento sottoscritto dallo stesso con la società ingiungente.

I.1. In particolare l'opponente deduceva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente, a norma dell'art. 33/2 del Codice del Consumo, il Tribunale di Napoli, quale luogo di residenza del consumatore. Contestava nel merito la fondatezza del ricorso monitorio, deducendo: che il contratto posto alla base del credito monitoriamente azionato era stato sottoscritto dall'A..... in condizioni di incapacità naturale, dovuta a gravi problemi neurologici; che la società ingiungente aveva violato gli obblighi di correttezza, buona fede e lealtà commerciali previsti dall'art. 39 del Codice del Consumo.

I.2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto. In via pregiudiziale deduceva l'improcedibilità dell'opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente sostenendo di avere agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza a Napoli da parte dell'A.....; deduceva inoltre di non avere violato alcuna disposizione relativa agli obblighi di correttezza e buona fede, non avendo l'A..... manifestato, al momento della sottoscrizione del contratto, di versare in compromesse condizioni di salute fisica e mentale; che spettava comunque a controparte la dimostrazione del proprio stato di incapacità di intendere e di volere.

I.3. All'udienza del 17.12.2015 fissata in proseguo udienza di prima comparizione e trattazione, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e intervento, e previa autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Napoli, Anna Maria D....., in qualità di amministratrice di sostegno dell'opponente. Alla medesima udienza il procuratore di parte opposta aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, di talché il Giudice disponeva rinviarsi la causa per precisazione delle conclusioni ed immediata discussione orale. La causa era istruita con documentazione. All'udienza odierna le parti, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa.

II. L'opposizione risulta fondata e quindi deve essere accolta, avuto riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito.



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

II.1 La suddetta eccezione era eccepita sulla base di quanto previsto all'art. 33/2 lett. u) del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), deducendosi specificamente la qualità di consumatore dell'opponente, non contestata dall'opposta, che ha piuttosto aderito all'eccezione pregiudiziale

di controparte, qualità di consumatore comunque confermata dalla natura del contratto di finanziamento sul quale si fonda il credito monitoriamente azionato. Ne consegue che, nel caso di specie, deve trovare applicazione, in tema di competenza, la regola prescritta dall'art. 33/2 lett. u) del D.lgs n. 206 secondo cui devono considerarsi vessatorie e pertanto nulle le clausole che hanno l'effetto di *"stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore"*. La norma individua pertanto, quale foro esclusivo, nell'ipotesi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, quello di residenza del consumatore medesimo, rinvenibile nel caso di specie, nel Tribunale di Napoli, sì che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso da un giudice incompetente. Orbene, nel caso – come quello che ci occupa – di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente (cfr. tra le tante Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748). E' soltanto da aggiungere che la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c. non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (Cassazione civile, Sezione VI, ord. 21.08.2012 n. 14594). L'accertamento riveste carattere assorbente rispetto a qualsiasi altra domanda ed eccezione di parte, ivi compresa l'improcedibilità per assenza di mediazione sia in quanto trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo non era ancora stato reso il provvedimento sulla provvisoria esecuzione (art. 5/4, lett. a) l. mediazione) sia comunque in quanto era pendente eccezione sulla competenza del giudice adito che poi ha comportato la rimessione immediata della causa in decisione.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di opponente e terza intervenuta con unico compenso trattandosi di medesima difesa, sulla base dello scaglione riferito al valore del monitorio con parametro prossimo al minimo in virtù dell'assenza sostanziale di attività istruttoria e dell'adesione di controparte all'eccezione, il tutto come da dispositivo.



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da A..... Vincenzo nei confronti di A..... s.p.a. e con l'intervento di D..... Anna Maria avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2015 emesso dal Tribunale di Firenze in data 27.1.2015, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Napoli e per l'effetto dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 522/2015 emesso dal Tribunale di Firenze in data 27.1.2015;
- 2) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Napoli;
- 3) condanna l'opposta al pagamento delle spese di causa, che sono liquidate, in favore dell'opponente e della terza intervenuta, in complessivi € 2.200,00= per compensi, oltre accessori dovuti per legge come in parte motiva.

Così deciso in Firenze il 25.2.2016

IL GIUDICE

Leonardo Scionti